



Legge federale sull'agricoltura

Progetto preliminare

(Omologazione semplificata di prodotti fitosanitari)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del [data della decisione della Commissione]¹;

visto il parere del Consiglio federale del [data]²,

decreta:

Minoranza (Bertschy, Amoos, Badran Jacqueline, Bendahan, Christ, Michaud Gigon, Ryser, Wermuth, Widmer Céline)

Non entrare in materia

I

La legge del 29 aprile 1998³ sull'agricoltura è modificata come segue:

Art. 160 cpv. 6, terzo periodo

⁶ ... L'articolo 160b è applicabile all'omologazione di prodotti fitosanitari esteri.

Art. 160a Approvazione di principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti approvati nell'Unione europea per l'impiego in prodotti fitosanitari

¹ I principi attivi, i fitoprotettori e i sinergizzanti approvati nell'Unione europea secondo gli articoli 13 paragrafo 4 e 78 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009⁴ per l'impiego in prodotti fitosanitari sono considerati approvati anche in Svizzera.

¹ FF 2024 ...

² FF 2024 ...

³ RS 910.1

⁴ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, GU L 309/1 del 24.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) 2022/1438, GU L 227 dell'1.9.2022, pag. 2.

² Ai principi attivi, ai fitoprotettori e ai sinergizzanti considerati approvati in Svizzera ai sensi del capoverso 1 si applicano le prescrizioni del relativo regolamento di esecuzione dell'Unione europea.

Minoranza (Badran Jacqueline, Amoos, Bendahan, Bertschy, Christ, Michaud Gigon, Ryser, Wermuth, Widmer Céline)

² ... dell'Unione europea. Se la protezione degli esseri umani, degli animali o dell'ambiente lo esige, il Consiglio federale può prevedere che per tali principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti si applichino prescrizioni che derogano a quelle vigenti nell'Unione europea.

³ Il Consiglio federale può prevedere che prodotti, fitoprotettori e sinergizzanti approvati nell'Unione europea non siano considerati approvati in Svizzera, qualora la protezione degli esseri umani, degli animali o dell'ambiente lo esiga.

Minoranza (Michaud Gigon, Amoos, Badran Jacqueline, Bendahan, Bertschy, Christ, Ryser, Wermuth, Widmer Céline)

³ Il Consiglio federale può prevedere che principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti ...

⁴ Il Consiglio federale può prevedere che principi attivi, prodotti, fitoprotettori e sinergizzanti non approvati nell'Unione europea possano essere approvati in Svizzera. Stabilisce le condizioni a tal fine.

Minoranza (Michaud Gigon, Amoos, Badran Jacqueline, Bendahan, Bertschy, Christ, Ryser, Wermuth, Widmer Céline)

⁴ Il Consiglio federale può prevedere che principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti ...

⁵ Il capoverso 1 non si applica a principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti a cui l'approvazione è stata revocata sulla base dell'articolo 9 capoverso 5 della legge federale del 24 gennaio 1991⁵ sulla protezione delle acque.

Art. 160b Omologazione di prodotti fitosanitari omologati in Stati membri dell'Unione europea confinanti con la Svizzera, nei Paesi Bassi o in Belgio

¹ Su domanda, un prodotto fitosanitario omologato in uno Stato membro dell'Unione europea confinante con la Svizzera, nei Paesi Bassi o in Belgio e contenente principi attivi, fitoprotettori o sinergizzanti approvati in Svizzera è omologato anche in Svizzera, per gli stessi impieghi, mediante una procedura semplificata se,

⁵ RS 814.20

rispettando le condizioni d'uso, sono adempiute anche le eventuali disposizioni svizzere destinate alla protezione degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente che derogano a quelle vigenti nell'Unione europea.

Minoranza (Michaud Gigon, Amoos, Badran Jacqueline, Bendahan, Bertschy, Christ, Ryser, Wermuth, Widmer Céline)

Art. 160b Omologazione di prodotti fitosanitari omologati in Stati membri dell'Unione europea confinanti con la Svizzera

¹ Su domanda, un prodotto fitosanitario omologato in uno Stato membro dell'Unione europea confinante con la Svizzera e contenente principi attivi, fitoprotettori o sinergizzanti approvati in Svizzera ...

² Le condizioni d'uso previste nell'omologazione dello Stato membro dell'Unione europea sono adattate a quelle applicate in Svizzera, per quanto necessario e se possibile senza valutazione dei rischi per gli esseri umani, gli animali o l'ambiente e dell'efficacia. Se previsto da disposizioni svizzere che derogano a quelle vigenti nell'Unione europea, è effettuata una valutazione dei rischi per gli esseri umani, gli animali o l'ambiente. Condizioni d'uso vigenti nell'Unione europea non applicabili in Svizzera non sono riprese.

Minoranza (Michaud Gigon, Amoos, Badran Jacqueline, Bendahan, Bertschy, Christ, Ryser, Wermuth, Widmer Céline)

² ... è effettuata una valutazione dei rischi per gli esseri umani, gli animali o l'ambiente. In questo contesto possono essere stabilite ulteriori condizioni d'uso.

³ Il titolare dell'omologazione è tenuto a comunicare al servizio di omologazione, entro 30 giorni, la revoca di un'omologazione di uno Stato membro dell'Unione europea confinante con la Svizzera, dei Paesi Bassi o del Belgio. Se l'omologazione di uno Stato membro dell'Unione europea è modificata, è tenuto a presentare una domanda di modifica dell'omologazione entro 30 giorni. Se la domanda non è presentata entro questo termine, l'omologazione è revocata.

Minoranza (Michaud Gigon, Amoos, Badran Jacqueline, Bendahan, Bertschy, Christ, Ryser, Wermuth, Widmer Céline)

³ ... di un'omologazione di uno Stato membro dell'Unione europea confinante con la Svizzera. Se l'omologazione ...

⁴ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti e il contenuto della domanda.

Art. 160c Durata della procedura di omologazione secondo l'articolo 160*b*

La procedura di omologazione secondo l'articolo 160*b* ha una durata massima di 12 mesi dalla presentazione della domanda completa.

Art. 160d

*Ex art. 160b*⁶

Art. 160e

Ex art. 160a

Art. 160e, rubrica

Importazione di prodotti fitosanitari

Inserire prima del titolo del capitolo 3

Art. 187e Disposizioni transitorie della modifica del [*data della modifica*]

¹ Le procedure di approvazione di principi attivi, fitoprotettori o sinergizzanti approvati nell'Unione europea secondo il regolamento (CE) n. 1107/2009⁷ (art. 160*a* della presente legge) pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... non sono proseguite. Dall'entrata in vigore della modifica, tali principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti sono considerati approvati anche in Svizzera.

² Le procedure di omologazione di prodotti fitosanitari omologati in Stati membri dell'Unione europea confinanti con la Svizzera, nei Paesi Bassi o nel Belgio pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... si svolgono secondo il diritto previgente, se entro tre mesi dall'entrata in vigore della modifica non è richiesta l'applicazione della procedura ai sensi dell'articolo 160*b*. Qualora sia richiesta l'applicazione della procedura ai sensi dell'articolo 160*b*, il termine di cui all'articolo 160*c* non si applica.

Minoranza (Michaud Gigon, Amoos, Badran Jacqueline, Bendahan, Bertschy, Christ, Ryser, Wermuth, Widmer Céline)

² ... prodotti fitosanitari omologati in Stati membri dell'Unione europea confinanti con la Svizzera pendenti ...

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁶ Nella versione secondo la modifica del 16 giugno 2023 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura; FF **2023** 1527.

⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 160*a* cpv. 1.